

numero			Bellinzona
5095	fr	0	7 ottobre 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione inerente la revisione parziale della LIVA (evoluzione dell'IVA) e dell'OIVA

Onorevole Consigliere federale,

la ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione riguardante la revisione parziale della LIVA (evoluzione dell'IVA) e dell'OIVA.

Come indicato alla cifra 5.3 del Rapporto esplicativo 19.06.2020, le ripercussioni per i Cantoni e dunque anche per il Cantone Ticino risulterebbero tutto sommato circoscritte.

Le modifiche proposte rappresentano indubbiamente dei miglioramenti legislativi, la cui efficacia nella pratica viene sicuramente riconosciuta. Il Canton Ticino vi aderisce quindi favorevolmente e prende occasione per esporre, nel merito di alcune tematiche, le proprie considerazioni.

Art. 3 lett. 1, 15 cpv. 4bis, 20a, 23 cpv. 2 n. 13, 24 cpv. 5bis, 79a, 115b AP-LIVA

Per quanto riguarda l'importante aspetto della riforma legata all'imposizione delle piattaforme di vendita per corrispondenza in attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540, il Cantone Ticino aderisce all'idea di voler considerare quali fornitori della prestazione relativa alle vendite per corrispondenza le piattaforme elettroniche e non più le imprese che distribuiscono i loro prodotti tramite queste piattaforme, garantendo in questo modo la parità concorrenziale tra offerenti esteri e quelli svizzeri. Questo a maggior ragione in considerazione del fatto che, anche in ambito europeo, l'OCSE – fra i vari modelli elaborati nei propri lavori – ritiene possibile il riconoscimento della piattaforma (digitale) come fornitore di prestazioni. Il numero di imprese estere di

vendita per corrispondenza che si sono registrate presso l'AFC a partire dal 2019 appare limitato, ancorché le condizioni di assoggettamento (cifra d'affari annua superiore a CHF 100'000 tramite piccoli invii con ammontare IVA inferiore a CHF 5) rendano certamente ipotizzabile un numero potenzialmente ben più elevato di imprese assoggettabili. Questa nuova tipologia impositiva ora concepita – dove le piattaforme potranno essere considerate sia destinatari sia fornitori del bene venduto - rappresenta sicuramente un'indovinata soluzione per conseguire un'equa imposizione del commercio elettronico.

Il Canton Ticino saluta positivamente questa modifica di legge, anche considerando che l'imposizione delle piattaforme di vendita tramite internet potrebbe, nel rispetto del diritto federale, essere oggetto di valutazione per imposte o tasse di diritto cantonale.

Concordiamo sul fatto che da un punto di vista pratico sia più favorevole attribuire la fornitura di beni alle piattaforme. Questo in considerazione del loro numero limitato rispetto ai singoli venditori di beni e per il fatto che esse risultano più facilmente identificabili. Inoltre nella misura in cui la piattaforma risultasse iscritta nel registro dei contribuenti presso l'AFC, non sarebbe più necessario verificare se i venditori adempiono o meno alle condizioni per un obbligo fiscale.

Grazie all'assoggettamento delle piattaforme all'IVA (assoggettamento che verrebbe adempiuto in base agli usuali criteri vigenti di cui all'art. 10 e 7 cpv. 3 lett. b LIVA riguardo alle vendite per corrispondenza) tutte le forniture di beni verrebbero considerate: sia nel caso in cui i beni provenissero dall'estero sia nel caso in cui essi si trovassero già sul territorio svizzero e tutto questo a prescindere dal luogo in cui risultino situate le piattaforme.

Riteniamo essere particolarmente incisive le misure amministrative che l'Amministrazione federale intende mettere in atto contro le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme elettroniche che a torto non si farebbero iscrivere come contribuenti o che non adempissero in modo corretto ai loro obblighi di dichiarazione e di pagamento.

Viene pertanto auspicato che questa misura (in base alle condizioni poste dal Consiglio federale) venga applicata con parsimonia e come ultima ratio, dopo che gli invii, nel limite del possibile, siano stati rispediti al mittente affinché possa poi provvedere alla consegna nel rispetto della legge, e che i clienti (consumatori finali del bene acquistato), vengano debitamente orientati sulla possibilità di consultare lo specifico sito dell'AFC per potersi informare su di un'eventuale misura amministrativa messa in atto nei confronti di un'impresa che non adempie i propri doveri erariali.

Art. 35a cpv. 3 AP-LIVA

Sulla possibilità di poter far capo all'allestimento di un rendiconto annuale, invece di quello trimestrale o semestrale, in caso di cifra d'affari pari o inferiore a 5'005'000 franchi provenienti da prestazioni imponibili, riteniamo che la realtà ticinese – anche nell'ottica delle piccole e medie imprese – non possa che trarre dei giovamenti amministrativi da questa semplificazione (nuovo art. 35 cpv. 1bis lett. b LIVA).

Concordiamo anche sull'opportunità di vincolare il contribuente per tre periodi fiscali al passaggio dal rendiconto annuale ad uno inferiore, sia per motivi pratici di

accertamento, sia per evitare possibili allestimenti di rendiconti “à la carte” in caso di variazioni minime della cifra d'affari limite.

Art. 18 cpv. 3 AP-LIVA

Il Cantone Ticino si allinea nella sua posizione a quanto deciso dalla Conferenza delle Diretrici e direttori delle finanze cantonali (FdK) del 25 settembre 2020. La modifica qui proposta non ossequia quanto originariamente voleva essere attuato dalla mozione CET-S 16.3431, ossia stabilire una chiara distinzione tra sussidi non imponibili e controprestazioni invece imponibili con l'IVA. La soluzione proposta ora in consultazione non giova alla soluzione del problema, ma potrebbe perfino apportare dei peggioramenti.

Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10 AP-LIVA

Questo Cantone approva pure l'applicazione di un'aliquota ridotta di 2,5% sulla fornitura di prodotti per l'igiene mestruale.

Art. 21 cpv. 2 n. 14bis AP-LIVA

Nell'ottica della promozione della cultura e del suo rilancio dopo l'inevitabile “lockdown” subito, l'esclusione delle tasse per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali dal pagamento dell'IVA viene accolta favorevolmente, ritenuto che tale modifica permette anche di ottenere una parità di trattamento con le manifestazioni sportive.

Art. 21 cpv. 2 n. 3bis AP-LIVA

Parimenti, in un delicato periodo di accresciuta importanza delle cure mediche e dove la tipologia della “rete delle cure integrate” prende sempre più piede, l'esclusione dal pagamento dell'IVA delle prestazioni di “managed care” nell'ottica dell'attuazione della mozione Humbel 19.3892 non può che essere salutata positivamente. La misura, del resto, permetterebbe anche di eliminare la disparità di trattamento con le analoghe prestazioni di coordinamento eseguite dagli ospedali (oggi già escluse).

Art. 45 AP-LIVA

Il Canton Ticino comprende i timori dell'Unione europea riguardo alle possibili ingenti frodi nell'ambito del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi ed è altresì consapevole della necessità, per la Svizzera, di ossequiare agli impegni da essa assunti nei confronti dell'UE in forza di trattati internazionali in merito. Il Cantone ritiene che la misura provvisoria prospettata fino all'entrata in vigore dell'articolo di legge, vale a dire l'applicazione della procedura di notifica (tramite modifica dell'ordinanza), sia una misura adeguata e che viene del resto già applicata, con buoni risultati, anche in altre procedure.

Art. 93 cpv. 1bis AP-LIVA

Il fenomeno dei cosiddetti "falliti seriali" è purtroppo un problema riscontrabile su tutto il territorio elvetico. Può avere quindi un senso attribuire all'AFC la possibilità di poter esigere che i membri degli organi incaricati della gestione degli affari di un'impresa (conosciuti come prestanome o noti falliti seriali) prestino una garanzia a tutela dei possibili debiti nella conduzione della loro nuova impresa, quale responsabilità solidale con la contribuente. Il Cantone ipotizza che con tale richiesta potrebbero sorgere delle criticità nell'ottica di una possibile censura preliminare sull'agire degli organi (cosiddetto processo alle intenzioni), rispettivamente che tale obbligo di prestare garanzie sia magari visto come una limitazione della libertà di commercio e d'industria ex art. 27 Cost. D'altro canto però, la possibilità di impugnare una richiesta di garanzie in ambito IVA al Tribunale amministrativo federale ex art. 93 cpv. 4 LIVA, come già oggi previsto, dovrebbe sufficientemente assicurare all'organo incaricato della gestione degli affari societari la tutela dei propri diritti in situazioni controverse.

Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet